

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIGNAMI**

Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di spaccio di sostanze stupefacenti in luogo pubblico o aperto al pubblico

Presentata il 9 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spaccio di stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, cosiddetto « spaccio di strada », a qualsiasi ora e senza distinzione tra giorno e notte è diventato una vera e propria piaga per molte città italiane i cui centri storici, parchi, aree verdi e periferie sono indistintamente diventati luoghi di degrado, nei quali proliferano le attività illecite di spacciatori e delinquenti abitualmente dediti a tali attività.

La disciplina nazionale in tema di repressione delle attività illecite prevista dagli articoli da 73 a 102 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sebbene preveda severe sanzioni e pene detentive, non sembra risultare particolarmente efficace per il contrasto degli aumentati episodi di spaccio di

strada a causa della mancanza di specifiche norme in materia.

Le cronache locali e nazionali, in effetti, rendono conto continuamente degli sforzi profusi dalle Forze dell'ordine, le quali fermano quotidianamente decine di spacciatori, spesso recidivi, che, nella maggior parte dei casi, vengono poi rimessi subito in libertà. Ciò verosimilmente anche in virtù della previsione della lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico che recita: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 ».

È evidente che, alla luce di tali disposizioni e delle previsioni del nostro sistema giudiziario, chi spaccia in strada molto difficilmente, e solo in casi di gravi e ampiamente reiterate condotte, finisce in carcere.

A onor del vero le recenti direttive in materia di stupefacenti (tra cui quella della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 maggio 2016) prevedono che « In merito alle ipotesi frequenti di “spaccio di strada”, la sussistenza della lieve entità non può essere valutata con riferimento alla singola cessione, perché altrimenti, salvo cessioni di quantitativi ingenti, per quelle da strada si dovrebbe sempre applicare il quinto comma dell’articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Vi è poi da considerare che l’autore del fatto pone in essere una condotta di offerta di vendita protratta nel tempo, rivolta ad un numero indeterminato di persone; tali circostanze inducono a ritenere, in linea generale, non sussistere i presupposti per la ravvisabilità dell’ipotesi lieve, salva comunque la valutazione complessiva del fatto ».

In ogni caso, tuttavia, la previsione della lieve entità può portare spesso a interpretazioni normative diverse ed eterogenee che, verosimilmente, non consentono un’identificazione chiara del delitto di « spaccio di strada » il quale, ai fini della sua individuazione, non andrebbe valutato in merito alla qualità e alla quantità di stupefacente in possesso dello spacciatore, bensì in relazione alla condotta e alla pericolosità sociale di chi spaccia in modo continuativo.

In altre parole, sembra persistere oggi una criticità di carattere interpretativo del comma 5 dell’articolo 73. L’interpretazione

sembra oscillare dal considerare la lieve entità come circostanza attenuante del reato base (con annessa distinzione tra droghe leggere e pesanti) al dare significato compiuto al piccolo spaccio non più considerato come forma attenuata del reato base ma come reato autonomo, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità della sostanza ceduta.

La sentenza della corte d’appello di Venezia n. 3249 del 2016 ha infatti così chiarito: « È questo il punto cruciale della normativa: mentre nel reato ordinario, distinto in I e IV comma, conta il tipo di sostanza, nel V il tipo di sostanza non conta più, non è fra gli indici della tenuità descritti dal legislatore, che altrimenti differenzerebbe le pene. Ne consegue che la fattispecie del V comma non è più quella di un I o IV comma attenuato: sostenerlo ancora sarebbe contrario al dato normativo. Il fatto di lieve entità è un fatto diverso, che ha per oggetto una condotta diversa da quella delle ipotesi più gravi. La giurisprudenza sinora elaborata va quindi (non accantonata, ma) riletta alla luce di questo quadro normativo ».

Tuttavia la previsione chiara del delitto di spaccio di strada, introdotto dalla presente proposta di legge con un nuovo comma all’articolo 73 al testo unico avrebbe senz’altro la funzione di condurre a un’applicabilità chiara e non sottoposta a interpretazioni anche discordanti rispetto a una fattispecie di reato altamente intensificatasi nel nostro Paese. Con l’articolo 1 si introduce, pertanto, il comma 5-*quater* dell’articolo 73 prevedendo come fattispecie autonoma il delitto di spaccio di strada punito con la reclusione da tre a sei anni e con un aumento della pena in caso di condotta reiterata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico incorre nel delitto di spaccio di strada ed è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata ».



18PDL0034130